



Scheda informativa

Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e altre imposte indirette.

Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette "Onlus di diritto":

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
- le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
- le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991)
- i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Link correlati

- [Elenco Direzioni Regionali](#)
- [Modelli in altre lingue](#)
 - [Vordruck](#)

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001